



ORIGINALE

N. **14**

Del **29-06-2012**

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

DONADEL GIUSEPPE	P
ZANETTE TIZIANO	P
BAGGIO ENOS	P
BIANCHINI MARIA GRAZIA	P
COLETTI ALDO	P
TAFFAREL PAOLO	P
SONEGO NICOLA	A
SALAMON GUIDO	P
TOFFOLI CORRADO	P

LAVINA GIANNI	P
FADELLI STEFANIA	A
BUFFONI FEDERICA	P
FADELLI GIOVANNI	P
ALPAGO LIVIO	P
ZANETTE SILVIA	P
FASCILLA NICOLETTA	P
CHERUBIN ALVISE	P

Assume la presidenza il Sindaco, DONADEL GIUSEPPE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MELAIA ATTILIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta , previa nomina degli scrutatori:

Coletti Aldo, Buffoni Federica e Cherubin Alvise

Il Sindaco Presidente

passa al punto 4 dell'ordine del giorno ad oggetto: “ Imposta comunale propria (I.M.U.) Approvazione aliquote e detrazioni”

Si riportano di seguito gli interventi come da trascrizione della registrazione di seduta, agli atti del comune.

SINDACO:

Prima avevamo approvato il regolamento, adesso andremo a valutare, prima dell'approvazione le aliquote.

Faccio presente per tipo di immobile la categoria, il moltiplicatore, che è per legge. Abitazioni di tipo A, escluso l'A10, è 160; per gli uffici, che sono A10, il moltiplicatore è 80; collegi, scuole, caserme, categoria B è 140; negozi C1, moltiplicatore 55; box, magazzini, tettoie, cioè C2, C6, C7, moltiplicatore 160; laboratori artigianali, palestre, ecc., il C3, C4 e C5, moltiplicatore 140; capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri, compresi i fabbricati rurali e strumentali, che sono classificati da D1 a D10, escluso il D5, moltiplicatore 60, è elevato a decorrere dal 1° gennaio 2013 a 65; istituti di credito, cambio, assicurazione, cioè il D5, moltiplicatore 80.

Andiamo a vedere le aliquote. Aliquota base 0,76 confermata nel deliberato, aliquota ridotta allo 0,40 per abitazione principale e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, C7, ma ricordiamoci che ce ne va uno solo per l'abitazione principale. Queste sono le tabelle. Poi abbiamo alla detrazione: sono 200 euro per tutte le prime case, nel caso di otto figli ulteriori 400 euro, basta, perché la detrazione è 50 a figlio sotto i 26 anni, quindi la detrazione massima consentita sono 600 euro; nel caso di chi abita e non ha figli è 200 la minima consentita.

Il deliberato non chiede altro di confermare queste aliquote.

Se c'è qualche discussione da aprire sono disponibile. Devo essere coerente, nella discussione della maggioranza un Consigliere, in particolar modo il Consigliere Bianchini, ha fatto rilevare che il Comune di Colle Umberto diversamente da cinque, sei Comuni, parlo del territorio perché non mi interessa Roma, Venezia, ma del territorio, in particolar modo Cordignano, Conegliano, Vittorio Veneto, nel '96 quando hanno potuto farlo (e mi ricordo che c'era l'Amministrazione Barbero), Cordignano, Vittorio e Conegliano hanno fatto ricorso e hanno ottenuto metà della rendita per vano. Noi da quel '96 abbiamo sempre pagato su una doppia rendita, per cui l'IMU o l'ICI prima al 5 per mille come Cordignano loro le case con gli stessi vani hanno pagato esattamente la metà di quello che pagavano a Colle Umberto. Non è stato possibile per questa Amministrazione intervenire perché nel 2009 erano già bloccate le aliquote, non si poteva più fare ricorso, perché il ricorso era entro l'anno 1996. Potevamo però dimezzare le aliquote, non abbiamo potuto farlo perché il Decreto Tremonti non permetteva di toccare le aliquote; ci siamo trovati l'IMU, ed è giusto ricordare che se Cordignano ha l'IMU al 7,6 paga ancora metà di quello che paga il collumbertese a parità di categoria. Questa però è una cosa che questa Amministrazione ha ereditato, ma non per questo ritengo che non sia da dirlo. I cittadini devono sapere che se pagano al 7,6 (parlo di abitazioni, non parlo di tutte le altre realtà, capannoni, abitazione prima casa e seconda casa) la rendita, che viene moltiplicata per 160, è già

doppia di quella di Cordignano, mantiene quindi il doppio del costo. La rendita catastale attualmente per vano non è sul valore del fabbricato, dal 2013 la promessa di Monti è che ci sia un mercato dei beni e su quello si andrà a pagare, però la rendita catastale... Se la dottoressa vuole anche...

CONS. BIANCHINI:

Avevo cercato di approfondire questa questione perché l'IMU si calcola sulle tariffe di estimo catastale, ed è piuttosto evidente che le tariffe che esistono a Colle Umberto sono decisamente diverse, molto più alte, delle tariffe che esistono nei Comuni limitrofi. Questo a far data dal '91, quando c'è stata la prima possibilità di fare ricorso per i Comuni, che non è stata fatta evidentemente in quell'occasione, mentre Comuni come Vittorio Veneto, Conegliano e anche Cordignano l'hanno fatta e hanno ridotto, hanno abbattuto parecchio gli estimi catastali. Questa opportunità si è ripetuta come diceva il Sindaco, ma non è stata presa, e noi ci troviamo a dovere calcolare l'IMU su degli estimi catastali che sono molto più elevati.

Faccio un esempio solo perché la rivalutazione di Monti più 60% viene applicata, quindi queste differenze vengono ulteriormente esaltate, negativamente per i cittadini di Colle: la stessa abitazione principale, quindi stessa classe, stessa imposta, stesse detrazioni, paga a Colle 320 euro, a Conegliano ne paga 199, a Vittorio Veneto 175, a Cordignano 42. Questo in grazia del fatto che non è mai stato fatto ricorso da chi poteva farlo all'epoca. A Treviso 233, giusto per dire la sperequazione, Colle è un paese che paga più di tutti gli altri. Mi sono fatta anche un esempio, giusto per parlare di cose semplici, un negozio di prossimità di 40 metri quadri a Colle paga 161 euro, a Conegliano ne paga 56, a Vittorio Veneto ne paga 45, a Cordignano ne paga 16. Questo per fotografare una situazione che è decisamente dispari, è una situazione che noi come ha detto il Sindaco ereditiamo, però credo che sia giusto sottolineare perché ci vede tra quei contribuenti che finanziano di più le tasse dello Stato attualmente, visto che l'IMU è una tassa...

SINDACO:

La riflessione comunque dentro la maggioranza è stata anche quella, avevamo sottoposto una possibilità all'ufficio amministrativo, cioè quella di portare al 2 per mille la prima casa, in modo che ci fossero solo le case di un certo tipo che avrebbero pagato, e portare a 10,60 la seconda casa, che è il massimo consentito; però giustamente la responsabile d'area ci ha fatto capire che per il 2012 dobbiamo stare fermi, perché lo Stato si è preso il tempo di decidere se servono ulteriori soldi con decreto a dicembre, per cui se noi portiamo al 10,60, siccome lui può intervenire solo sulle seconde case, se noi portiamo al 10,60 e lo Stato dice mi servono 2 punti per mille, quei 2 punti se li prendono da noi e noi ci troveremo con un buco di bilancio, non faremo più a tempo ad aumentare la prima casa, per cui rimaniamo con la fotografia delle tariffe minime. Minime, è improprio dire minime, tariffe imposte, tariffe ministeriali imposte, poi vedremo nel 2013 se è possibile, vediamo insieme di fare questa articolazione in modo da permettere non solo a chi è in pensione, ma anche ai giovani che hanno mutui, che hanno prima casa, che si trovano a pagare il doppio di Cordignano, che tra l'altro poi abbiamo vicino Caneva che sta costruendo, l'unico paese che costruisce perché ha soldi a fondo perduto per appartamenti, giovani coppie.

Se ci sono altre domande, sennò mettiamo ai voti. C'è una domanda.

CONS. FADELLI Giovanni:

Qualche considerazione. Si richiamava prima il concetto di una tassazione che deve esserci per poter fornire i servizi, per poter dare le giuste risposte ai cittadini. Abbiamo approvato l'IMU, credo che quella, come già anche lei ha accennato, sia un'imposizione ormai... ecco, anticipo che daremo il nostro consenso anche a quella, perché capiamo, fra l'altro mi pare di avere inteso appena prima, che questo è un binario in qualche modo obbligato perché comunque non è ancora definitivo fino almeno al 30 settembre, nel quale potremo decidere, ma poi dovremo fare i conti con il 1° dicembre. Mi ha molto sorpreso questa considerazione riguardo gli estimi catastali, catasto non so se ha una dipendenza così localizzata, la valutazione, credo il catasto non so, quindi è una cosa di cui...

SINDACO:

Esistono le tabelle.

CONS. FADELLI Giovanni:

La cosa è molto bizzarra.

SINDACO:

Nel '91 il ministero ha mandato delle tariffe minime catastali a tutti i Comuni e quindi copia anche al catasto per ogni Comune. Ci sono stati dei Comuni che entro il termine hanno fatto ricorso, si è aperta la possibilità di fare ricorso nel '96, non è stata fatta, per cui Colle è rimasto sempre con la tariffa piena e il catasto chiaramente ha quella come decreto.

CONS. FADELLI Giovanni:

Sulla scorta di questa novità io credo che per urgenza di intervento, al limite la metto lì così, anziché applicare le tariffe che abbiamo detto avremmo potuto in questo senso dimezzarle e quindi parificando quello che è il gettito rispetto ai Comuni limitrofi. Questo sarebbe stato un atto anche come dire di coraggio...

SINDACO:

Mi trovi i soldi per pareggiare il bilancio però. Lo farei volentieri.

CONS. FADELLI Giovanni:

Così come abbiamo introdotto questo motivo, quasi di colpa storica, si sarebbe dovuto in maniera altrettanto coraggiosa intervenire anche in quell'ambito lì.

SINDACO:

Devi dire per pareggio di bilancio cosa devo fare adesso però, io lo faccio subito, faccio un emendamento e dico: siccome siamo venuti a conoscenza che abbiamo la rendita doppia dimezziamo il 7,6 e dove trovo il capitolo... Dimezzarla mi anticipava l'Assessore vuol dire che va tutto allo Stato e a noi va zero.

Al termine mette in votazione la proposta.

Il Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17.5.2012 che propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU e detrazioni;

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, istituisce in via sperimentale l'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Dato atto che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Dato atto che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento;

Considerato che:

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

Tipo immobile	Categoria catastale	Moltiplicatore
Abitazioni	A (esclusi A/10)	160
Uffici	A/10	80
Collegi, scuole, caserme, ecc.	B	140
Negozi	C/1	55
Box auto, magazzini, tettoie, ecc.	C/2,C/6 e C/7	160
Laboratori artigianali, palestre, ecc.	C/3,C/4 e C/5	140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri, ecc (compresi i fabbricati rurali strumentali)	da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)	60 (*)
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	80

(*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013

- per i terreni agricoli il Comune è esente in quanto rientra nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993 n.9 del Ministero delle Finanze;
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

Dato atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Ritenuto quindi di sottoporre al Consiglio, per l'approvazione di competenza, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota base	0,76%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,40%
Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di	0,40%

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	0,20%

Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	€ 200,00
Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400	€ 50,00

Visto l'art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante disposizioni in merito all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare gli artt. 31 e 75;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.06.2006 e s.m.e i.i.;

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area "Servizi amministrativi-finanziari, attività economiche, servizi sociali, servizi demografici, attività culturali, personale";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti favorevoli n.15, espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti;

Delibera

1. **Di fare proprie** le premesse che qui si intendono richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **Di approvare** le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota base	0,76%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,40%
Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,40%
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557	0,20%

Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro	€ 200,00

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	
Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400	€ 50,00

3. **Di dare atto** che si provvederà comunque entro il 30/9/2012 ad una rivisitazione delle aliquote e delle detrazioni dopo una attenta analisi delle effettive entrate derivanti dall'acconto versato nel mese di giugno e luglio 2012;
4. **Di dare atto** che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. **Di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **Di dare atto** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma IV[^] del D.Lgs. 267/2000.

PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

ATTESTAZIONE

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Pastre Maria Grazia_____

ATTESTAZIONE

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Pastre Maria Grazia

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DONADEL GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ATTILIA MELAIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li _____

Il Funzionario Incaricato
Rag. Nella Dassiè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pastre
